



CITTÀ DI GIULIANOVA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 8 DEL 17-01-2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 12:06, nella Sede Municipale, assistito dal SEGRETARIO GENERALE Marini Dott.ssa Daniela, ai sensi del D.L.gs n. 267/2000,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n.59236 di prot. del 29/10/2018, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Dott. Eugenio Soldà, a Commissario Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune sino all'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000;

Premesso che

- il DPR 101/2002 e ss.mm.ii. ha introdotto il Mercato Elettronico quale nuovo ed ulteriore strumento d'acquisto, utilizzabile da tutte le Amministrazioni Pubbliche, per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) come modificato da ultimo dalla Legge n. 145/2018, all'art.1 comma 450 ha stabilito che per "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. all'art. 328 ha definito le caratteristiche del mercato elettronico, attraverso il quale le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia;
- la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 ha attuato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha attuato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- Il nuovo codice degli appalti D.lgs. n.50 del 18/4/2016, che ha abrogato le precedenti norme, ha definito il «mercato elettronico» uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- L'art. 3 del D. Lgs.18/4/2016 n. 50 definisce che rientrano tra gli “strumenti di acquisto”:
 - o gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
 - o il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
- L'art. 3 del D.Lgs.18/4/2016 n. 50 definisce inoltre che rientrano tra gli “strumenti di negoziazione”:
 1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
 2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
 3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
 4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.
- Il Regolamento in materia di acquisizione di beni e servizi in economia.

Verificato che

- Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
- L'art. 37 del D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 1 che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

- L'art. 37 D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 2 che "per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, (...), le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
- L'art. 37 D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 4 che la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - o ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Richiamate

- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 197 dell'8/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la partecipazione del Comune di Giulianova alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l. avente quale oggetto sociale lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza così come definita dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019;

Considerato che si rende opportuno disciplinare le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al d.lgs. n.56/2017 e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione ed, in particolare, le modalità semplificate seguite dal Comune di Giulianova per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

Rilevata la necessità di approvare l'allegato regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Visti

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le Linee guida ANAC n. 4;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal dirigente dott. Pirocchi a norma degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, per cui non necessita acquisire il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

- di approvare il approvare “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- disporre che il Regolamento:
 - sia comunicato ai dirigenti e ai responsabili delle posizioni organizzative dell'ente;
 - sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Solda' Dott. Eugenio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marini Dott.ssa Daniela,

PARERE TECNICO

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Visto con parere **Favorevole**

Giulianova, li 17-01-2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO

F.to Corinto Pirocchi